


Pubblicato il 30/12/2021

N.07620 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 11052/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11052 del 2021, proposto da

Luigi Varriale, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora, Riccardo Ferretti, Margherita Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e Ricerca, Ministero della Salute, Cineca, Commissione per la Predisposizione dei Questionari per il Test di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università di Roma "Sapienza", Università di Verona, Università di Bologna "Alma Mater Studiorum", Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Sassari, Università di Foggia, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Messina, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Verona, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Margherita Marrocco, Maria Pia Gentile, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari, per quanto di ragione:

- a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui viene assegnato al ricorrente il punteggio di 29,10 e la colloca alla posizione 24568;
- b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui non comprendono il ricorrente per l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi Federico II di Napoli,

Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma “Sapienza”, Università di Verona, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Sassari, Università di Foggia;

c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di graduatoria;

d) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 17 e 59 del test a risposta multipla somministrato al ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai quesiti numero 21 e 58 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

e) dei quesiti numero 58, 59 e 60 del test a risposta multipla somministrato al ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai numeri 54, 58 e 57 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

f) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2021/2022;

g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022, come fissato e stabilito dal DM 740 del 25/06/2021 anch'esso impugnando;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché per l'accertamento:

- i) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 3,4 punti aggiuntivi ai 29,10 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub d);
- l) del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio dovuto all'annullamento dei quesiti impugnati sub e) pari: a 3 punti per l'annullamento dei quesiti n. 58 e 60 (del test del ricorrente) e, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del motivo con il quale si contesta l'ambiguità specifica del quesito, all'assegnazione di 1,5 punti per l'annullamento del quesito n. 59 (del test del ricorrente);
- m) del diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso uno degli atenei prescelti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Verona e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Brescia e di Università degli Studi Trieste e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il ricorso non risulta *prima facie* assistito da sufficiente *fumus boni iuris* in quanto non appare superata la prova di resistenza atteso che le doglianze articolate, focalizzate sulla presunta ambiguità ed erroneità di alcuni quesiti somministrati (nella specie, di quelli contrassegnati ai numeri 21 e 58 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR per la prova di ammissione al corso di laurea sub a) dell'epigrafe e di quelli di cui ai numeri 54, 58 e 57 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR), anche ove risultassero fondate determinerebbero comunque la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola ricorrente – come invece sostenuto nel proposto gravame – ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della ricorrente medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi – anche in sede di merito – su contestazioni di analogo tenore nell'ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091);

Richiamata al riguardo la recente pronuncia della Sezione, resa su caso analogo, di cui a T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 19 novembre 2021, n. 6541, Ord.;

Precisato in proposito che il ricorrente allega di aver conseguito solo punti 29,10 collocandosi alla posizione 24.568 della graduatoria (All.11 ricorr.);

Considerato, in ogni caso, che il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all'elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica (cfr. ex multis, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 novembre 2021 n. 11328);

Considerato infatti che le censure svolte con in ricorso, avverso la corretta formulazione e la relativa risposta giudicata corretta dall'Amministrazione universitaria relativamente agli avversati quesiti impinge nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, sindacabile da

questo Giudice solo nell'ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici (cfr. anche in tema di valutazione di prove scritte di un concorso, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 7 maggio 2021, n. 1150); vizi che nella specie non emergono; di recente anche il Giudice d'appello ha ribadito al riguardo che "la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell'amministrazione pubblica che, in quanto tale non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole." (Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n. 2314; *in terminis*, Consiglio di Stato, Sez. II, 23/02/2021, n. 1568);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso non appare sostenuto dal prescritto *fumus* di fondatezza e che inoltre la stessa la richiesta misura di ammissione con riserva presso una delle sedi indicate non possa essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese della presente fase compensate.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO